Open Gate Italia
REGULATION - PUBLIC AFFAIRS - MEDIA

Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo

ex D. lgs. 231/2001

Open Gate Italia S.R.L.

Versione n.2 - 26 mag 2021

Open Gate Italia
REGULATION - PUBLIC AFFAIRS - MEDIA

INDICE

1. Contesto normativo 4

1.1 Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 4

1.1.1. Il regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 4

1.1.2. Condizioni di esclusione della responsabilità dell'ente 4

2. PARTE GENERALE 5

2.1. Elementi di governance aziendale e assetto organizzativo 5

2.1.1. Open Gate Italia 5

2.1.2. Governance Aziendale 6

2.1.3. Ambiti di attività e business unit 6

2.2. L'adozione del presente modello organizzativo 7

2.2.1. Scopo del modello organizzativo 7

2.2.2. Compiti della società 7

2.2.3. Adozione di modifiche o aggiornamenti del Modello 8

2.3. Funzionamento dell'Organismo di vigilanza 8

2.3.1. Composizione, modalità e criteri di nomina, cause di decadenza e revoca 8

2.3.2. Poteri dell'Organismo di Vigilanza 9

2.3.3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 9

2.4. Sistema sanzionatorio 10

2.4.1. Soggetti sanzionabili 10

2.4.2. Principi procedurali 10

2.4.3. Misure disciplinari applicabili ai dipendenti 10

2.4.4. Misure disciplinari applicabili a dirigenti, sindaci ed amministratori 11

2.4.5. Misure disciplinari applicabili a terzi 11

2.4.6. Criteri di valutazione della gravità dell'illecito 11

3. PARTE SPECIALE 12

3.1. Procedure per la prevenzione di reati 13

3.2. Procedure di controllo 14

3.3. Analisi dei singoli reati 14

3.3.1. Art. 24, Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 14

3.3.2. Art. 24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati 16

3.3.3. Art. 24-*ter* Delitti di criminalità organizzata 19

3.3.4. Art. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione 21

3.3.5. Art. 25-*bis* falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Art. 25-*bis.1* Delitti contro l'industria e il commercio. 24

3.3.6. Art. 25-*ter* Reati societari 25

3.3.7. Art. 25-*quater* delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 27

3.3.8. Art. 25-*quater.1* Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 29

3.3.9. Art. 25-*quinques* Delitti contro la personalità individuale 29

3.3.10. Art. 25-*sexies* Abusi di mercato 31

3.3.11. Art. 25-*septies* Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 32

3.3.12. Art. 25-*ocities* ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio 34

3.3.13. Art. 25-*novies* delitti in materia di violazione del diritto d'autore 36

3.3.14. Art. 25-*decies* induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 38

3.3.15. Art. 25-*undecies* reati ambientali 38

3.3.17. Art. 25-*duodecies* impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 41

3.3.16. Art. 25-*terdecies Razzismo e xenofobia* 43

3.3.17. Art. 25- *quinquiesdecies Reati tributari* 44

1. Contesto normativo

1.1 Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Il D.Lgs. n. 231/2001, ha previsto i casi in cui gli enti e le Società, benché privi di personalità giuridica, debbano rispondere amministrativamente dei reati commessi in loro vantaggio da soggetti agli stessi collegati. In particolare, secondo quanto previsto dal Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, *"a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"* (cfr. art. 5 co 1).

È esclusa la responsabilità nel caso in cui le medesime persone abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi

1.1.1. Il regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

In particolare, il Decreto istituisce un sistema di sanzioni amministrative irrogabili nei confronti dell'ente di natura pecuniaria, interdittiva nonché consistenti nella confisca di beni e nella pubblicazione della sentenza di condanna.

Con specifico riguardo alle sanzioni interdittive, queste possono consistere nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o nella revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (nel prosieguo anche "PA"), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nella revoca di quelli concessi nonché, infine, nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, la cui numerosità è concretamente determinata dal giudice assicurando l'efficacia della sanzione e tenendo conto della situazione patrimoniale dell'ente della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per attenuare le conseguenze dannose del fatto e per evitare la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art. 5 del predetto D.Lgs. l'ente è responsabile dei reati commessi *"nel suo interesse o a suo vantaggio"* da persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, gestione e controllo dell'ente o di una unità organizzativa di questo ovvero da persone sottoposte alla vigilanza o alla direzione di quelle di cui sopra.

1.1.2. Condizioni di esclusione della responsabilità dell'ente

Ai sensi dell'art. 6, tuttavia, ove un reato sia stato commesso da una delle persone sopra indicate, l'ente non risponde ove provi che: *"a)* ***l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi****; b) il compito di vigilare*

sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".

I modelli organizzativi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del predetto D.Lgs., al fine di escludere la responsabilità amministrativa degli enti che li hanno adottati, devono rispondere alle seguenti esigenze: *"a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

Il modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 è, pertanto, composto dalle procedure, dai sistemi e dalle norme che regolano le attività di ciascun ente al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal medesimo decreto.

È dunque necessario che l'ente, effettuata un'analisi delle proprie aree di operatività ed individuate, nell'ambito delle stesse, quelle maggiormente a rischio, istituisca un sistema di controllo interno e disciplinare idoneo ad impedire, se non mediante il ricorso a mezzi fraudolenti, la commissione degli illeciti descritti dal Decreto.

*****

Tutto ciò premesso, Open Gate Italia S.r.l. (nel prosieguo anche "Open Gate" o "la Società"), analizzati come segue la propria organizzazione aziendale e gli ambiti di attività in cui opera, adotta il presente modello organizzativo e l'allegato Codice Etico al fine di prevenire la commissione di tutti i reati presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001.

Nel presente modello si distinguono:

a) La parte generale, concernente l'organizzazione aziendale complessiva, il meccanismo disciplinare ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;

b) La parte speciale, concernente le singole aree sensibili in relazione ai singoli reati previsti nel D.Lgs. 231/2001.

2. PARTE GENERALE

2.1. Elementi di governance aziendale e assetto organizzativo

2.1.1. Open Gate Italia

Open Gate Italia S.r.l. è una Società a responsabilità limitata non quotata operante nei settori della consulenza strategica istituzionale, regolamentare e mediatica.

In particolare, sono incluse nell'oggetto sociale le attività di: assistenza e consulenza alle imprese nel campo del marketing strategico e della comunicazione; assistenza e consulenza alle imprese nel campo della regolamentazione di settore; cura delle pubbliche relazioni, delle relazioni istituzionali e dell'immagine sia di persone fisiche che giuridiche; fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo commerciale delle aziende ed alla ricerca di nuovi potenziali clienti e/o mercati; la produzione e la distribuzione di contenuti stampa e audiovisivi propri e di terze parti nonché tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano strumentali al raggiungimento dello scopo sociale.

Open Gate presta i propri servizi ad imprese terze ed altri soggetti privati nonché a pubbliche amministrazioni e società pubbliche di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

2.1.2. Governance Aziendale

In particolare, l'organizzazione societaria si compone delle seguenti figure ed organi:

- I soci i quali detengono le quote di capitale sociale, ciascuno secondo i propri conferimenti. La riunione degli stessi nell'ambito dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- Consiglio di Amministrazione;
- L'amministratore delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione con poteri anche di rappresentanza della società, analiticamente elencati dallo statuto;
- Un Advisory Board, composto da figure di elevata professionalità, con funzioni consultive di alto livello nella prospettazione di una visione strategica della Società e dei suoi clienti;
- Un Organo di Vigilanza esterno all'azienda ed autonomo, con funzioni di sorveglianza in merito all'adeguata e corretta applicazione del codice etico e del presente modello organizzativo.

2.1.3. Ambiti di attività e business unit

Alla luce dell'oggetto sociale e dell'attività svolta, Open Gate Italia struttura la propria attività nelle seguenti *business unit*:

a) Strategy and Regulation. Open Gate svolge attività di assistenza e consulenza nel campo delle strategie di business e della regolamentazione di settore. A tal fine, fornisce ai propri clienti una consulenza strategico-regolamentare volta a sviluppare strategie aziendali economicamente sostenibili e conformi alla normativa di settore. In particolare, la Società supporta i propri clienti nel rapporto con le autorità amministrative indipendenti di regolazione dei diversi settori economici (a tal fine predisponendo i documenti di risposta alle consultazioni pubbliche ovvero i *position paper* volta per volta necessari per supportare tesi favorevoli ai clienti nonché partecipando, in nome e per conto dei clienti, ai tavoli tecnici indetti dalle autorità di settore) e comunica quotidianamente agli stessi le principali novità regolamentari ed istituzionali nazionali, europee ed internazionali, analizzandone i possibili impatti sull'attività economica.
b) Public Affairs. Open Gate cura le pubbliche relazioni e le relazioni istituzionali dei propri clienti. A tal fine, svolge attività di analisi e monitoraggio dei processi normativi europei, nazionali e locali. A partire da tale attività, la Società costruisce relazioni con i protagonisti

dei processi decisionali politico-istituzionali al fine di informarli e sensibilizzarli in favore di specifiche tematiche economico-sociali d'interesse per i clienti. Open Gate elabora strategie di *public affairs* coinvolgenti la totalità dell'arco politico, intervenendo in modo trasparente e puntuale.

c) Media relations e Digital PR. Open Gate svolge attività di assistenza e consulenza nel campo del marketing strategico, operativo e della comunicazione. A tal fine, cura la comunicazione dei propri clienti sia a livello societario che per la commercializzazione dei singoli prodotti. In particolare, a tal fine, la Società monitora costantemente i temi di interesse pubblico e di attualità discussi sulla rete internet e, a partire da tale analisi, costruisce la strategia più appropriata per la diffusione quanto più ampia e corretta possibile dell'immagine del cliente sia presso il web che attraverso i media tradizionali. Infine, Open Gate costruisce, anche tramite i network edificati nell'ambito delle attività svolte dalle *business unit* di *Strategy and Regulation* e di *Public Affairs*, una rete di relazioni idonea ad accreditare i clienti presso i principali media nazionali ed *influencer* della rete.

2.2. L'adozione del presente modello organizzativo

Il presente Modello organizzativo, unitamente all'allegato Codice Etico, è volto a conformare l'azione della Società a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 dicembre 2018.

2.2.1. Scopo del modello organizzativo

In particolare il modello ha l'obiettivo di:

a) Rendere note ai destinatari le attività il cui compimento è correlato al rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (attività a rischio), le procedure da seguire in merito allo svolgimento delle stesse e le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ai destinatari e alla Società stessa in seguito alla violazione delle norme di legge;
b) Diffondere tra i destinatari e il pubblico una cultura aziendale improntata al rispetto della legge e delle regole di condotta contenute nell'allegato Codice Etico;
c) Chiarire le attribuzioni e i compiti degli organi societari, onde consentire un'efficace organizzazione aziendale ed una pertinente attribuzione dei poteri.

2.2.2. Compiti della società

Ai fini del raggiungimento degli scopi indicati nelle precedenti lettere da a) a c), la Società assicura che:

a) I dipendenti e i collaboratori e qualunque soggetto entri a qualsiasi titolo in contatto con essa sia adeguatamente informato in merito al presente modello organizzativo ed alle regole contenute nell'allegato Codice Etico;
b) Sia favorita la collaborazione tra i soggetti tenuti all'applicazione del Modello e del Codice Etico allegato, assicurando l'anonimato a coloro che denuncino, nelle forme prescritte, comportamenti difformi dallo stesso al competente Organo di Vigilanza;
c) Sia garantito che la ripartizione di compiti e funzioni all'interno della Società siano improntate a criteri di trasparenza e correttezza e siano coerenti con l'oggetto sociale dalla stessa perseguito. A tal fine, è sempre assicurata la conformità del sistema delle deleghe a quanto previsto in materia dallo Statuto;

d) Siano sanzionati comportamenti che costituiscano un superamento delle competenze attribuite a ciascuno dei destinatari dallo Statuto, dal presente Modello e dall'allegato Codice Etico;
e) Siano fissati, per ciascuno dei destinatari, obbiettivi di *performance* realistici e realizzabili;
f) Siano predisposti programmi di formazione idonei a garantire la conoscenza del presente Modello Organizzativo e dell'allegato Codice Etico a tutti i soggetti, dipendenti e collaboratori, che ne siano destinatari;
g) Sia consentito l'utilizzo di strumenti informatici esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

2.2.3. Adozione di modifiche o aggiornamenti del Modello

Il Consiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il Modello ove rilevi l'inadeguatezza delle prescrizioni in esso contenute per far fronte alla commissione di reati.

In particolare, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione modifica il presente Modello ove intervengano: modifiche significative nell'ambito dell'organizzazione della Società ovvero della struttura della Società ovvero ancora nell'ambito dell'oggetto sociale o dei servizi offerti alla clientela da parte della Società.

A fronte dell'approvazione di modifiche al Modello Organizzativo da parte del Consiglio di Amministrazione, le strutture organizzative interne alla Società adeguano i propri modelli organizzativi e prassi nel più breve termine e le comunicano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza.

Le proposte di modifica del Modello sono sottoposte a parere preventivo dell'OdV, ove quest'ultimo non ne sia proponente. Il Consiglio di Amministrazione redige motivato parere ove decida di discostarsene.

Ove l'OdV sottoponga al Consiglio di Amministrazione una proposta di modifica del Modello Organizzativo, il presidente del Consiglio di Amministrazione convoca quest'ultimo nel più breve termine disponibile, inserendo all'ordine del giorno la discussione sulle proposte menzionate.

2.3. Funzionamento dell'Organismo di vigilanza

2.3.1. Composizione, modalità e criteri di nomina, cause di decadenza e revoca

L'Organismo di Vigilanza è in composizione monocratica. Il soggetto componente è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne determina la remunerazione, dura in carica tre anni dalla nomina, con possibilità di rinnovo. I poteri di spesa sono definiti dall'Amministratore delegato.

La selezione è effettuata tra le candidature con profili di elevata professionalità ed indipendenza dando particolare risalto alle conoscenze ed alle pregresse esperienze. Non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato il fallito o chi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o dall'amministrazione di

persone giuridiche private, per qualsiasi delitto non colposo la cui pena consista nella reclusione non inferiore nel minimo agli anni due, o per l'esistenza di una situazione di conflitto d'interesse. Ove tali circostanze sopravvengano nel corso della durata della carica, le stesse costituiscono causa di decadenza del componente dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, il componente dell'Organismo in ogni momento solo per giusta causa, ed in dettaglio per

- grave inadempimento nello svolgimento delle proprie attività;
- omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi;
- sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni

2.3.2. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo è dotato di tutti i poteri necessari all'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dal D.Lgs. 231/2001. È inoltre dotato di tutti i poteri necessari allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) Verifica dell'efficacia del modello organizzativo ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
b) Vigilanza sul rispetto delle procedure previste dal modello organizzativo, con potere di convocare le alte cariche della società ed i preposti alle diverse *business unit* in caso di scostamenti rilevati mediante analisi dei flussi informativi o segnalazioni;
c) Formulazione di proposte di modifica del modello organizzativo agli organi della Società ove lo stesso si sia rivelato inadeguato alla prevenzione di reati ovvero in seguito a modifiche significative dell'oggetto sociale o a sopravvenienze normative idonee ad incidere sulla vita della Società;
d) Potere di emettere pareri ove il Consiglio di Amministrazione abbia formulato proposte di modifica del modello organizzativo;
e) Segnalazione agli organi amministrativi della società di violazioni accertate del modello;
f) Predisposizione, su base almeno annuale, di una relazione informativa trasmessa agli organi di amministrazione della Società relativa alle attività di verifica compiute ed all'esito di queste.

Nello svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutte le funzioni della società.

2.3.3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti degli organi di vertice nonché i responsabili delle *business unit* della Società devono informare l'OdV nei seguenti casi:

- Qualora riscontrino ambiti di miglioramento dei processi aziendali idonei a migliorare la complessiva conformità al presente modello organizzativo;
- Qualora aggiornino, per qualsiasi motivo, le procedure aziendali;

- Qualora riscontrino un'anomalia nell'attuazione del presente modello organizzativo ovvero dell'allegato Codice Etico.

2.4. Sistema sanzionatorio

2.4.1. Soggetti sanzionabili

Tutti i collaboratori e i dipendenti della Società sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle prescrizioni contenute nel presente Modello e nell'allegato Codice Etico. La violazione di tali norme comporta l'instaurazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di legge, dai contratti collettivi ed individuali di lavoro e dalla normativa interna alla Società.

L'Organismo di Vigilanza, sentiti il Consiglio di Amministrazione ed i responsabili delle unità organizzative interne alla Società, individua, al fine di prevenire la commissione di reati, i rapporti giuridici con collaboratori esterni occasionali per i quali si renda necessaria l'applicazione di tutte o di parte delle norme contenute nel presente Modello e nell'allegato Codice Etico. A tal fine precisa inoltre le modalità di applicazione e le sanzioni applicabili in caso di violazione.

2.4.2. Principi procedurali

Le sanzioni disciplinari previste dal presente Modello e dall'allegato Codice Etico saranno applicate indipendentemente dall'avvio e dall'esito dei procedimenti eventualmente avviati dall'autorità giudiziaria conseguentemente alla commissione di reati.

L'Organismo di Vigilanza è tempestivamente informato dell'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei destinatari del Modello, anche qualora le stesse non diano luogo a segnalazione.

L'avvio e la conduzione del procedimento disciplinare conseguente ad una violazione delle norme del presente Modello e dell'allegato Codice Etico è competenza dell'Amministratore Delegato che ne informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza.

La violazione delle disposizioni del presente Modello o dell'allegato Codice Etico costituisce in ogni caso illecito disciplinare e comporta l'attivazione del relativo procedimento e la comminazione della relativa sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e di eventuali comportamenti recidivi.

2.4.3. Misure disciplinari applicabili ai dipendenti

I provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei dipendenti sono applicati in conformità a quanto previsto dalla l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e da tutte le altre norme pertinenti.

Sono comminate, in base alla gravità delle infrazioni commesse, le seguenti sanzioni:

a) In caso di violazione di lieve gravità il **richiamo verbale;**
b) In caso di reiterazione di più violazioni di lieve entità della medesima specie, l'**ammonizione scritta;**

c) In caso di più violazioni richiedenti l'ammonizione scritta, ovvero nel caso in cui il dipendente abbia dolosamente omesso di conformarsi alle prescrizioni del Modello arrecando danno alla Società ovvero adottando condotte idonee a tale scopo, una **multa fino alla retribuzione di 4 ore lavorative.**

d) Nei casi di dolosa elusione del sistema di controlli previsti dal Modello, redazione o collaborazione (anche mediante omissione) nella redazione di documentazione alterata, impedimento e ostacolo nei confronti di soggetti preposti all'effettuazione di controlli la **sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo fino a 10 giorni.**

e) Nel caso di adozione di un comportamento difforme dal modello diretto in modo univoco alla commissione di uno dei reati specificati nella successiva parte speciale il **licenziamento con preavviso.**

f) Nel caso di adozione di un comportamento difforme dal presente modello che comporti l'adozione, ai danni della Società, di una delle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 231/2001, il **licenziamento senza preavviso.**

2.4.4. Misure disciplinari applicabili a dirigenti, sindaci ed amministratori

Qualora la violazione sia stata commessa da un dirigente o un amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza ne informa, rispettivamente, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci, ai fini dell'adozione delle deliberazioni del caso.

Ove la commissione della violazione ovvero l'avvio del procedimento disciplinare rappresenti idoneo motivo di interruzione del rapporto di fiducia, la stessa è comunicata agli interessati secondo le norme dei relativi contratti collettivi ed individuali di lavoro.

Si applicano gli articoli 2392 e 2407 del codice civile.

2.4.5. Misure disciplinari applicabili a terzi

Per quanto concerne le sanzioni applicabili nei confronti di terze parti, con le quali la società venga in contatto ai fini dell'acquisizione di beni e servizi o comunque a titolo di collaborazione, fermo restando l'inserimento, nei contratti stipulati, di apposite clausole richiamanti il rispetto delle norme del D.Lgs. 231/2001, del presente modello organizzativo e dei principi espressi dall'allegato Codice Etico, sono previste le seguenti sanzioni:

1) In caso di violazione di lieve entità, la **diffida al puntuale rispetto del modello organizzativo e del Codice Etico;**

2) Nel caso in cui il soggetto terzo abbia dolosamente omesso di conformarsi alle disposizioni del modello organizzativo **l'applicazione di una penale** commisurata alla gravità della violazione, nei limiti di valore del contratto;

3) Nel caso di violazione grave la **risoluzione del contratto che lega l'impresa al terzo.** In tal caso la violazione rappresenta giustificato motivo di risoluzione contrattuale. Clausole di tale tenore saranno inserite nei contratti di fornitura e collaborazione conclusi successivamente all'approvazione del presente modello e dell'allegato Codice Etico. In tali casi, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

2.4.6. Criteri di valutazione della gravità dell'illecito

Ai fini della valutazione della gravità delle infrazioni commesse l'Organo di Vigilanza tiene conto:

a) dell'intenzionalità della condotta o del grado di negligenza manifestato con la sua adozione;
b) del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti procedimenti disciplinari avviati e conclusi nei confronti del medesimo;
c) delle mansioni del lavoratore;
d) della posizione funzionale del lavoratore;
e) delle altre circostanze ritenute rilevanti.

3. PARTE SPECIALE

Con riferimento alla particolare attività svolta da Open Gate Italia, la parte speciale pone particolare attenzione ai seguenti reati, individuati dai seguenti articoli del menzionato Decreto:

a) Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
b) Art. 24-*bis*: Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
c) Art. 24-*ter*: Delitti di criminalità organizzata;
d) Art. 25: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
e) Art. 25-*bis*: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
f) Art. 25-*bis*.1: Delitti contro l'industria e il commercio;
g) Art. 25-*ter*: Reati societari;
h) Art. 25-*quater*: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
i) Art. 25-*quater 1*: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
j) Art. 25-*quinques*: Delitti contro la personalità individuale;
k) Art. 25-*sexies:* Abusi di mercato;
l) Art. 25-*septies:* Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
m) Art. 25-*octies:* Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
n) Art. 25-*novies:* Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
o) Art. 25-*decies*: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
p) Art. 25-un*decies*: Reati ambientali
q) Art. 25-*duodecies:* Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
r) Art. 25-*terdecies:* Razzismo e xenofobia.

La parte speciale individua le aree sensibili in relazione a ciascuna delle fattispecie e tipologia di reati richiamate.
Per ciascuna delle predette aree sensibili sono stati individuati gli strumenti di controllo utili

alla prevenzione della commissione dei reati considerati. Tali strumenti sono vincolanti per i destinatari del presente Modello, unitamente alle altre disposizioni vincolanti contenute nello stesso e nell'allegato Codice Etico. Tali documenti hanno precisa valenza giuridica, rappresentando le modalità di prevenzione adottate dalla Società e le modalità di reazione, anche sanzionatoria alla commissione di illeciti da parte di persone alla stessa collegate.

3.1. Procedure per la prevenzione di reati

Al fine di prevenire la commissione di reati, la Società adotta procedure interne aderenti ai seguenti principi generali:

a) Gli Amministratori adottano decisioni conformi alle disposizioni di legge vigenti, nonché a quanto stabilito dal presente Modello Organizzativo e dall'allegato Codice Etico;
b) Gli Amministratori comunicano tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le cariche assunte personalmente o da loro prossimi congiunti presso altre Società ovvero presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici che potrebbero configurare un'ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 2391 c.c.;
c) I medesimi obblighi di cui alla lettera b) sono posti a carico dei responsabili delle diverse unità organizzative;
d) Sono tempestivamente e correttamente effettuate le comunicazioni richieste dalla legge nei confronti di autorità nazionali, europee ed internazionali. Le stesse sono complete e fedeli, così come stabilito dall'allegato Codice Etico;
e) È fornita piena e completa collaborazione alle autorità di vigilanza o controllo che avviino procedimenti nei confronti della Società;
f) Sono adottati sistemi informatici in grado di consentire la corretta imputazione di ciascuna operazione compiuta, nonché di identificare il soggetto che la ponga in essere e di impedire la modificabilità delle registrazioni;

Le procedure seguite dai destinatari per l'effettuazione di qualsiasi operazione sono costantemente monitorate e aggiornate, anche su segnalazione dell'Odv. In particolare, le stesse prevedono, per ciascuna operazione significativa, che:

a) Sia tracciabile la cronologia degli atti e delle autorizzazioni;
b) Vi sia diversità tra i soggetti che effettuano o autorizzano le operazioni e coloro che ne danno evidenza all'interno dei registri contabili;
c) L'accesso ai dati personali in possesso della Società ed il loro trattamento sono effettuai in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 679/2016 (c.d. GDPR) ed alle relative disposizioni regolamentari ed applicative europee e nazionali;
d) I documenti della Società sono conservati in modo da non consentirne la modificazione successiva, salvo espressa evidenza della stessa che consenta l'identificazione del soggetto che l'abbia effettuata;
e) L'accesso alla rete informatica aziendale è consentito unicamente previo inserimento di credenziali (*username* e *password*) correlate a ciascuno dei soggetti autorizzati e da questi ultimi periodicamente modificate.
f) Qualora la Società si avvalga della collaborazione di soggetti alla stessa estranei, è garantita la registrazione delle operazioni dagli stessi effettuate all'interno della rete

aziendale;

g) L'accesso ai documenti archiviati è consentito unicamente ai soggetti specificamente autorizzati;

h) La scelta di consulenti esterni è basata su requisiti di professionalità e competenza e motivata in relazione agli stessi;

i) La scelta di fornitori di beni e servizi è basata esclusivamente su requisiti di professionalità, affidabilità ed economicità;

j) Quanto corrisposto a consulenti e collaboratori esterni è congruo in riferimento all'attività prestata e rapportato a quanto generalmente praticato sul mercato per prestazioni analoghe;

k) I premi promessi a dipendenti e collaboratori sono correlati ad obiettivi realistici, coerenti con l'attività svolta e con le mansioni agli stessi assegnate;

l) La Società si avvale di intermediari bancari e finanziari che rispettano la disciplina autorizzativa e di trasparenza vigente a livello nazionale ed europeo.

3.2. Procedure di controllo

Le procedure di controllo da applicare in riferimento alle attività sensibili sono le seguenti:

a) Separazione delle attività tra soggetti esecutori, controllanti e registranti ciascuna delle attività;

b) Circolari societarie indicanti modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili e per la conservazione dei documenti rilevanti;

c) Poteri autorizzativi di firma consoni alla posizione ricoperta all'interno della Società;

d) Tracciabilità di ciascuna operazione;

e) Individuazione di un responsabile per ciascuna funzione aziendale.

L'Organo di Vigilanza verifica la congruità delle predette procedure di controllo e ne propone, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

Sono ammesse deroghe alle procedure adottate in caso di particolare urgenza. In tali casi il responsabile della funzione aziendale rilevante ovvero l'Amministratore Delegato fornisce quanto prima all'Organismo di Vigilanza una comunicazione che giustifichi la deroga in riferimento all'urgenza individuata.

3.3. Analisi dei singoli reati

3.3.1. Art. 24, Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Osservazioni generali

L'articolo citato richiama i delitti di cui agli artt. 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 640 comma 2 n. 1 (truffa aggravata a danno dello Stato), 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e 640-ter (frode informatica) del codice penale.

In particolare:

a) La malversazione a danno dello Stato si configura ove un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
b) L'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si realizza ove qualunque soggetto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
c) Il reato di truffa aggravata a danno dello Stato è realizzato allorquando un soggetto, ricorrendo ad artifizi e raggiri induca taluno in errore procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. È dunque reato consistente nella falsa rappresentazione della realtà finalizzata ad ottenere un indebito atto di erogazione patrimoniale da parte della PA.
d) La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è realizzata allorquando la condotta di cui alla precedente lettera c) concerna contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
e) Infine, il reato di frode informatica è realizzato dal soggetto che alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Ove i reati sopra menzionati siano commessi nell'interesse o a vantaggio della società da soggetti intrattenenti con la stessa i rapporti di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) e b) D.Lgs. 231/2001 alla stessa è applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote ovvero da duecento a seicento quote ove in seguito alla commissione di tali delitti la Società abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità.

Sono in ogni caso applicate le sanzioni interdittive consistenti nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi con eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare i beni e i servizi offerti.

Attività ed operazioni a rischio

Sono individuate quali attività e operazioni a rischio all'interno della Società le seguenti attività:

a) Attività di rappresentanza istituzionale dei clienti nei rapporti con i decisori politici e con le pubbliche amministrazioni;
b) Attività di assistenza ai clienti nell'ambito del marketing strategico e della comunicazione;
c) Attività di consulenza strategico-regolamentare e di posizionamento presso le autorità

di regolazione e le altre autorità amministrative indipendenti.

Sono altresì individuate quali attività a rischio gli ulteriori processi di supporto alle attività di cui alle precedenti lettere da a) a c). In particolare:

1) Assunzione di personale, in particolare nel caso in cui i candidati abbiano avuto precedenti rapporti di dipendenza o collaborazione con pubbliche amministrazioni ovvero usufruiscano o abbiano usufruito di sovvenzioni o contributi pubblici di qualsiasi natura;
2) Gestione dei trattamenti previdenziali del personale;
3) Gestione dei flussi finanziari;
4) Sistemi premianti e politica retributiva del personale.

Sistema di controllo

Oltre alle procedure di controllo generali sopra menzionate, sono altresì previste procedure di controllo specifiche. Segnatamente per le tre attività individuate di cui sopra alle lettere da a) a c).:

1. Documentazione e report: l'attività compiuta dai dipendenti nei rapporti con la pubblica amministrazione e i decisori politici di qualunque livello è documentata e fedelmente riportata all'organo di vertice dell'unità organizzativa ovvero, all'amministratore delegato i quali ne forniscono periodica evidenza all'Organismo di Vigilanza.
2. Gestione delle deleghe: puntuale individuazione dei soggetti delegati ad intrattenere rapporti con pubbliche amministrazioni e decisori politici per ciascuno dei clienti della Società.
3. Gestione delle password per l'accesso ai siti delle pubbliche amministrazioni: le password per l'accesso ad aree riservate all'interno dei siti internet delle pubbliche amministrazioni sono rilasciate a soggetti specificamente individuati nell'ambito della realtà aziendale e per fini stabiliti.
4. Formazione dei dipendenti in merito al contenuto del Codice Etico ed alle conseguenze di eventuali condotte penalmente rilevanti.

<u>Attività di gestione del flussi finanziari:</u>

1. Fissazione di limiti all'entità di risorse finanziarie gestibili in relazione al ruolo ed alle responsabilità organizzative di dipendenti e collaboratori;
2. Superamento dei limiti di cui al punto 1 solamente in virtù di singolare e motivata autorizzazione
3. Tenuta di una documentazione verificabile in merito alla gestione delle risorse finanziarie.
4. Indicazione di una specifica causale per ogni operazione finanziaria compiuta in nome e per conto della Società nonché per ogni utilità ricevuta.

3.3.2. Art. 24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Osservazioni generali

L'articolo richiama, al primo comma, i delitti di cui agli artt. 615-*ter* (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-*quater* (intercettazione, impedimento o interruzione

illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-*quinques* (installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635-*bis* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-*ter* (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità), 635-*quater* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635-*quinques* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).

Nel secondo comma della norma sono poi richiamati i delitti di cui agli artt. 615-*quater* (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) e 615-*quinquies* (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) c.p.

Il terzo comma della norma sanziona la commissione, a vantaggio della Società, dei delitti di cui agli artt. 491-*bis* (falsità in documenti informatici) e 640-*quinques* (frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione elettronica)

In particolare:

a) L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico è realizzato dal soggetto che abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
b) I delitti di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche sono configurati dalla condotta di un soggetto che fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. L'articolo 617-*quater* c.p. punische altresì la condotta di chi riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle menzionate comunicazioni.
c) I delitti di cui all'art. 617*quinques* ricorrono allorquando siano installate, fuori dei casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
d) Il delitto di cui all'art. 635-*bis* si configura ove un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.
e) Il delitto di cui all'art. 635-*ter* commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
f) Il reato descritto dall'art. 635-*quater* è realizzato dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.
g) Il delitto di cui all'art. 635-*quinques* è realizzato dal soggetto che, nel perpetrare una delle condotte di cui all'art. 635-*quater*, abbia l'intenzione di distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad

ostacolarne gravemente il funzionamento.

h) L'art. 615-*quater* punisce la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

i) L'art. 615-*quinques* sanziona la fattispecie penalmente rilevante del soggetto che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

j) L'art. 491-*bis,* nel richiamare le fattispecie previste dal capo III (falsità in atti) del titolo VII (dei delitti contro la fede pubblica) del libro II del codice, prevede una specifica sanzione nel caso in cui tali condotte abbiano ad oggetto documenti informatici.

k) Infine, l'art. 640-*quinques*, quale reato proprio, punisce la condotta del soggetto che, abilitato a erogare servizi di certificazione di firmi elettronica, violi gli obblighi previsti dalla legge a tal fine.

Ove i reati sopra menzionati siano commessi nell'interesse o a vantaggio della società o dell'ente, da soggetti intrattenenti con gli stessi i rapporti di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) e b) D.Lgs. 231/2001 agli stessi è applicata una sanzione amministrativa da cento a cinquecento quote (per i delitti di cui al comma 1) sino a trecento quote (delitti di cui al comma 2) ovvero sino a quattrocento quote (comma 3). Inoltre, è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di interdizione dall'attività, sospensione di autorizzazioni o licenze e divieto di pubblicità (delitti di cui al comma 1 e, limitatamente alle due sanzioni da ultimo menzionate, anche per quelli di cui al comma 2) nonché il divieto di contrarre con la PA oltre all'esclusione da agevolazioni e il divieto di pubblicità per i delitti di cui al terzo comma.

Attività e operazioni a rischio

Open Gate Italia ha affidato ad un soggetto terzo l'attività di assistenza dei sistemi informatici e telefonici aziendali.

Vista la diffusione degli strumenti informatici a tutti i livelli aziendali ed il loro utilizzo per il compimento di tutte le attività rilevanti per la vita della Società, ai fini dei reati considerati dall'art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001 assumono carattere di sensibilità tutte le unità organizzative, attività ed operazioni compiute nell'ambito di Open Gate Italia.

Sistema di controllo

Prioritariamente all'indicazione del sistema di controllo designato ad evitare condotte in violazione del menzionato art. 24-*bis,* sono stabiliti i divieti comportamentali imposti a tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti della Società. In particolare è vietato agli stessi:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le condotte delittuose richiamate dall'art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001;
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella prima parte della presente parte

speciale del Modello Organizzativo e nell'allegato Codice Etico;
- Installare programmi sulle dotazioni di computer aziendali senza previa richiesta di autorizzazione al gestore del *service* ICT aziendale ed al proprio riferimento organizzativo.

I medesimi soggetti si impegnano altresì a:

a) Tenere riservate le informazioni rilevanti ricevute ai fini dell'utilizzo delle risorse informatiche della Società;
b) Attivare ogni misura necessaria per proteggere il sistema, in particolare evitando che terzi possano accedere allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione. In tal senso, gli stessi adottano requisiti di identificazione per l'accesso alla rete personalizzati (nome utente e password) e li cambiano con cadenza regolare;
c) Assicurare la veridicità delle informazioni contenute nei documenti informatici presenti sulla rete informatica sociale.

Fermi restando gli obblighi e i divieti sopra delineati, le procedure di controllo applicabili sono le seguenti:

a) Separazione delle attività di gestione, autorizzazione e controllo;
b) Poteri autorizzativi coerenti con la posizione e le responsabilità ricoperte da ciascun soggetto nell'ambito della organizzazione aziendale;
c) Tracciabilità e verificabilità di ogni operazione compiuta all'interno del sistema informatico aziendale.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente l'adeguatezza delle procedure informatiche aziendali circa la loro sicurezza e affidabilità. Ove lo ritenga opportuno, interviene richiedendo agli organi amministrativi un aggiornamento del contratto di assistenza in essere con il fornitore della rete aziendale ovvero una risoluzione dello stesso, con contestuale modifica del soggetto erogante il servizio.

3.3.3. Art. 24-*ter* Delitti di criminalità organizzata

Osservazioni generali

L'articolo punisce

- Al comma 1, con sanzione da quattrocento a mille quote, l'ente che si sia avvantaggiato della commissione dei reati di cui all'art. 416 sesto comma (associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei reati di cui gli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91), 416-*bis* (associazione di tipo mafioso), 416*ter* (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale nonché dei reati di cui all'art. 74 DPR 09/10/1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Al comma 2, con sanzione da trecento a ottocento quote, l'ente che si sia avvantaggiato della commissione dei reati di cui agli artt. 416 (salvo il comma quinto) del codice penale (associazione per delinquere) e 407, comma 2, lettera a) numero 5) del codice di procedura penale (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110).

La norma prevede in caso di condanna la comminazione, con durata non inferiore ad un anno di tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001.

Attività ed operazioni a rischio

Sono individuate quali attività e operazioni a rischio:

1. L'attività di selezione e assunzione di personale;
2. L'attività di selezione di collaboratori e consulenti nonché di fornitori di beni e servizi;
3. La conclusione di accordi commerciali e di collaborazione con Società svolgenti la propria attività nell'ambito dei medesimi settori economici di Open Gate Italia;
4. La conclusione di contratti di fusione e acquisizione con Società svolgenti la propria attività nell'ambito dei medesimi settori economici di Open Gate Italia;
5. L'effettuazione di investimenti finanziari.

Sistema di controllo

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dall'art. 24-*ter* D.Lgs. 231/2001, oltre alle misure di controllo generali sopra delineate, la Società adotta le seguenti procedure di controllo:

a) La nomina di consulenti e collaboratori esterni avviene su indicazione di soggetti aventi funzioni apicali nella Società nel rispetto delle direttive dalla stessa formulate;
b) Il processo di rinnovazione dei contratti già stipulati con consulenti e fornitori è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di legalità e di assenza di condanne per i reati di cui all'art. 24-*ter*;
c) La diversità di funzioni tra coloro che richiedono una prestazione di un soggetto esterno e coloro che autorizzano il pagamento del consenso allo stesso dovuto;
d) La fissazione di criteri di qualifica delle controparti;
e) Il divieto di stipulare contratti con soggetti presenti in elenchi ufficiali di autorità preposte alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata ovvero attinti dalla c.d. "interdittiva antimafia" di cui al D.Lgs. 159/2011;

Nella gestione dei flussi finanziari sono assicurate le seguenti procedure:

a) Una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità dei soggetti coinvolti;
b) Una chiara elencazione delle tipologie di transazioni eseguibili;
c) Regole specifiche per la gestione di flussi finanziari che non rientrino nella tipica attività della Società;
d) L'autorizzazione alla movimentazione di flussi finanziari in nome e per conto della Società è rilasciata dall'amministratore delegato;

e) Per ogni operazione finanziaria è conservata apposita documentazione che ne riporti gli estremi nonché la giustificazione in merito all'inerenza all'oggetto sociale ed alla congruità in riferimento allo specifico fine perseguito.

3.3.4. Art. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Osservazioni generali

L'articolo punisce l'ente che abbia tratto vantaggio dalla commissione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione anche ove posti in essere da parte dei soggetti di cui agli art. 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) e 322-*bis*[1] (peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri):

1. Al comma primo, quelli di cui agli articoli 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 321 (che richiama ulteriori fattispecie corruttive al fine di stabilire una pena specifica per il soggetto corruttore), 322 commi 1 e 3 (istigazione alla corruzione commessa, rispettivamente, dal soggetto corruttore ovvero dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio) del codice penale. In tal caso l'ente subisce l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Al comma secondo, i delitti di cui agli articoli 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319ter comma 1 (corruzione in atti giudiziari), 321, 322 commi 2 e 4 (istigazione alla corruzione per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio ovvero per il ritardo o l'omissione di atti d'ufficio). In tal caso l'ente soggiace ad una pena pecuniaria da duecento a seicento quote ed all'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per un periodo non inferiore ad un anno.
3. Al terzo comma è punito il vantaggio tratto dai delitti di cui agli artt. 317 (concussione), 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* ove l'ente abbia conseguito, dal fatto delittuoso, un profitto di rilevante entità, 319-*ter* comma 2 (corruzione in atti giudiziari da cui sia derivata l'ingiusta condanna di taluno), 319-*quater* (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 321 del codice penale. È prevista l'applicazione di una pena pecuniaria da trecento a

[1] La norma in parola allarga l'ambito d'applicazione soggettivo delle disposizioni in materia di reati corrutivi ai seguenti soggetti: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. In particolare, ai sensi dell'articolo in parola, i soggetti di cui ai numeri da 1 a 5bis sono assimilati rispettivamente ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio ove ne svolgano le relative funzioni.

ottocento quote nonché le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2 per un periodo non inferiore ad un anno.

I reati in commento presuppongono la creazione l'intrattenimento di rapporti con soggetti svolgenti funzioni pubbliche in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio. In tal senso, sono ricompresi in tale definizione sia soggetti che svolgano la propria attività lavorativa nell'ambito della c.d. Pubblica Amministrazione[2] sia esponenti di realtà societarie a carattere privato investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni.

Come noto, il nostro ordinamento sposa una valutazione "caso per caso" delle nozioni di "pubblico ufficiale" e di "incaricato di pubblico servizio". In ogni caso, al fine di valutare gli ambiti aziendali rilevanti per la commissione di tali delitti, è necessario richiamare le definizioni di cui al codice penale, ed in particole di cui agli artt.:

1. 357, ai sensi del quale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, consistendo quet'ultima nella funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi e
2. 358, secondo cui sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, dovendosi intendere a tal fine un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per quanto concerne il delitto di corruzione in atti giudiziari, è d'uopo ricordare che, nell'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale fattispecie concerna la corruttela compiuta per il compimento di qualsiasi atto relativo ad un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizzi, e dunque ricomprenda anche gli atti compiuti da soggetti esterni alla magistratura.

Vista l'identità di alcuni degli elementi costitutivi delle fattispecie prese in considerazione dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, al fine di evitare possibili confusioni in merito alla configurazione delle diverse ipotesi delittuose, si riportano di seguito gli elementi distintivi delle diverse condotte, così come individuati dalla prevalente giurisprudenza intervenuta sul punto[3]:

1. La differenza tra la concussione e l'induzione indebita a dare e promettere utilità (artt. 317 e 319-*quater)* concerne i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, mentre nella concussione il pubblico funzionario mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* diminuisce la libertà di autodeterminazione del destinatario, nel caso di induzione indebita tale soggetto pone in essere una condotta

[2] Per la definizione della quale si veda l'art. 1 comma 2 D.Lgs 30/03/2001, n. 165, Testo Unico in materia di Pubblico Impiego.
[3] Su tutte, Cass., SSUU, 14/03/2014, n. 12228.

persuasiva, lasciando al destinatario la scelta di accettare la richiesta al fine di ottenere un'utilità.

2. I delitti di corruzione e induzione indebita si distinguono dalla corruzione in quanto, mentre nei primi due casi si realizza una condotta abusiva del funzionario pubblico, in grado di diminuire la libertà di scelta del privato destinatario, nel terzo caso l'accordo corruttivo si realizza per una libera scelta delle parti.

Attività ed operazioni a rischio

Alla luce di quanto sopra delineato, rientrano tra le aree di rischio per la commissione dei reati di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001 tutte le unità organizzative di cui si compone Open Gate Italia. In particolare:

a) L'unità di consulenza regolamentare, in particolare nell'intrattenimento di rapporti con le autorità amministrative indipendenti e di regolazione;
b) L'unità di consulenza nei rapporti istituzionali, in particolare per l'intrattenimenti di rapporti con i decisori politici e con le pubbliche amministrazioni;
c) L'unità di assistenza nel marketing strategico e della comunicazione, in particolare nell'intrattenimento di rapporti con la pubblica amministrazione.

Sono altresì da ritenere a rischio le seguenti attività, indipendentemente dall'unità organizzativa che le ponga in essere, in quanto direttamente implicanti rapporti con le PPAA ovvero in quanto potenziale mezzo di commissione dei reati di cui all'art. 25:

a) Attività di corresponsione di omaggi ad esponenti della pubblica amministrazione o ai decisori politici, a titolo di regalo o di cortesia;
b) Attività di assunzione del personale;
c) Attività di stipulazione di contratti di consulenza o di fornitura di beni e servizi;
d) Attività di gestione dei flussi finanziari;
e) Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

Sistema di controllo

Alla luce delle aree di rischio sopra delineate, sono definite le seguenti procedure di controllo specifiche:

a) Delle attività svolte è conservata idonea documentazione;
b) È chiaramente definita la mappatura dei soggetti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione o con il decisore politico;
c) La gestione delle risorse finanziarie è delegata a soggetti autorizzati;
d) Ogni operazione finanziaria è motivata; delle stesse è conservata idonea documentazione;
e) Ogni eventuale acquisto volto a migliorare l'immagine dell'azienda all'esterno (c.d. "spese di rappresentanza") ovvero ad omaggiare rappresentanti politici o delle PPAA rispetta le soglie di valore stabilite dalla legge e, in particolare, dalle diverse amministrazioni;
f) L'incentivazione del personale è improntata ad obiettivi raggiungibili con mezzi leciti e coerenti con la più generale politica aziendale;
g) Nell'organizzazione di eventi, il contributo di ospitalità eventualmente erogato a

soggetti esterni rispetta criteri di congruità e proporzionalità, di modo da non suscitare sospetti di malafede o finalità di conseguimento di un'utilità indebita.

3.3.5. Art. 25-*bis* falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Art. 25-*bis.1* Delitti contro l'industria e il commercio.

Osservazioni generali

Gli articoli in esame puniscono l'ente che si sia avvantaggiato della commissione di alcuni delitti contro la fede e l'economia pubblica previsti dal codice penale.

In particolare, la prima delle norme in esame punisce la commissione dei delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. In particolare:

a) Per il delitto di Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) è prevista una sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) Per i delitti di alterazione di monete, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo e fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (artt. 454, 460 e 461 c.p.), è applicata una sanzione fino a cinquecento quote;
c) Per il delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) sono applicate le sanzioni previste dalle precedenti lettere a) e b) ridotte da un terzo alla metà;
d) Per i delitti di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede e di uso di valori bollati contraffatti ricevuti in buona fede (artt. 457 e 464 comma secondo c.p.), la sanzione pecuniaria ammonta fino a duecento quote;
e) Per il delitto di falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), sono applicate le sanzioni pecuniarie di cui alle precedenti lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) Per il delitto di uso di valori bollati contraffatti (art. 464 comma primo), è applicata una sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
g) Per i delitti di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (artt. 473 e 474 c.p.) è applicata una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Inoltre, nei casi di condanna per i delitti di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 c.p. sono applicate anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs 231/2001.

L'articolo 25-*bis.1* punisce la commissione di alcune fattispecie tra i delitti contro l'industria e il commercio. In particolare sono applicate egli enti le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) Fino a cinquecento quote nel caso in cui si siano avvantaggiati della commissione dei delitti di cui agli artt. 513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio), 515 (Frode

nell'esercizio del commercio), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-*ter* (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517-*quater* (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale;

b) Fino a ottocento quote nel caso in cui l'ente abbia tratto vantaggio dalla commissione dei delitti di cui agli artt. 513-*bis* (Illecita concorrenza con minaccia o violenza) e 514 (Frodi contro le industrie nazionali) del codice penale. In tali casi sono altresì applicate le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001.

Attività ed operazioni a rischio

Alla luce di quanto delineato, paiono a rischio tutte le attività aziendali che comportano l'utilizzo di monete o di strumenti di pubblico credito, nonché valori di bollo e segni di riconoscimento di terzi. Inoltre, indipendentemente dall'unità organizzativa che le ponga in essere, sono a rischio tutte le attività che implicano direttamente l'assunzione di decisioni strategiche di posizionamento dell'azienda nel mercato di riferimento.

Sistema di controllo

Alla luce di quanto delineato, il sistema di controllo interno per la prevenzione dei delitti di cui agli artt. 25-*bis* e 25-*bis.1* del D.Lgs 231/2001 si avvale dei seguenti strumenti:

a) Svolgimento di verifiche circa l'esistenza di segni commerciali o marchi simili in caso di deposito di marchio da parte della Società;

b) Effettuazione di procedure di audit periodico presso i fornitori al fine di verificare l'adeguatezza dei sistemi di produzione ed il rispetto delle norme di legge;

3.3.6. Art. 25-*ter* Reati societari

Osservazioni generali

L'articolo in esame punisce l'ente che si sia avvantaggiato della commissione di alcuni delitti in materia societarie previsti dal codice civile. In particolare applicando:

a) Per il delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

b) Per il delitto di false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.*)* la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

c) Per il delitto di false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) Per la contravvenzione di falso in prospetto (art. 2623 comma 1 c.c.) la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) Per la contravvenzione di falso in prospetto (art. 2623 comma 2 c.c.) la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) Per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, (art. 2624 comma 1 c.c.) la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) Per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, (art. 2624 comma 2 c.c.) la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) Per il delitto di impedito controllo di cui all'art. 2625 comma 2 c.c., una sanzione

pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) Per il delitto di formazione fittizia del capitale, di cui all'art. 2632 c.c., una sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
j) Per il delitto di Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) una sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
k) Per la illegale ripartizione degli utili e delle riserve di cui all'art. 2627 c.c., una sanzione da cento a centotrenta quote;
l) Per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.) una sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) Per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
n) Per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
o) Per il delitto di illecita influenza sull'assemblea di cui all'art. 2636 c.c., una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) Per i delitti di aggiotaggio e omessa comunicazione di conflitti d'interessi di cui agli artt. 2637 e 2629-*bis* c.c. una sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
q) Per il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 2638 co. 1 e 2 c.c., una sanzione da duecento a quattrocento quote;
r) Per il delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) la sanzione da quattrocento a seicento quote mentre nei casi di istigazione di cui all'art. 2635-*bis* c.c. la sanzione da duecento a quattrocento quote. Sono altresì applicate le sanzioni previste dall'art. 9 co. 2 D.Lgs. 231/2001.

Si ricorda inoltre che la legge di riforma del risparmio (L. n. 262/2005) ha realizzato un inasprimento generalizzato delle pene pecuniarie applicabili agli enti per la commissione di reati societari, raddoppiandone i relativi importi. L'art. 39, co. 5, della legge 262/2005 dispone, infatti, che "Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate".

Inoltre, le sanzioni sono aumentate di un terzo ove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità dalla commissione dei predetti reati.

In generale, i reati societari possono qualificarsi come propri perché soggetti attivi possono essere solo "amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza".

Attività ed operazioni a rischio

In relazione ai reati menzionati, sono individuate quali attività ed operazioni a rischio, indipendentemente dalla *business unit* da cui siano poste in essere:

a) Tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci d'esercizio e delle situazioni economiche infrannuali e, più in generale, delle informative al pubblico previste dalla legge;
b) Gestione dei rapporti con l'Organismo di Vigilanza e con la Società incaricata della redazione dei bilanci;
c) Gestione delle operazioni societarie relative al patrimonio, agli utili o ai conferimenti;

d) Attività relative alle riunioni assembleari;
e) Gestione del processo di vendita;
f) Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza e delle comunicazioni da fornire alle stesse sia in proprio che in nome e per conto dei clienti;
g) Comunicazioni verso l'esterno di dati relativi alla Società.

Sistema dei controlli

Oltre alle procedure di controllo generali individuate in precedenza, sono applicate procedure di controllo specifiche individuate come segue:

1. Inserimento nel codice etico di specifiche disposizioni relative alle modalità di redazione dei bilanci;
2. Obbligo per chiunque fornisca dati contabili utili alla formazione del bilancio di fornire contestualmente apposita dichiarazione circa la veridicità degli stessi;
3. È garantita la piena tracciabilità di ogni operazione contabile effettuata da soggetti in qualunque modo legati alla Società e delle stesse è conservata idonea documentazione;
4. La diffusione di comunicati stampa relativi alla Società è subordinata alla previa verifica da parte dei soggetti preposti alle unità organizzative rilevanti;
5. Sono periodicamente verificati dal vertice aziendale, tramite appositi report, i rapporti intrattenuti dalle diverse unità organizzative con le autorità di vigilanza;
6. Le regole di comportamento interne per la gestione di operazioni finanziarie assicurano che siano subordinate ad apposita autorizzazione. La disposizione di denaro della Società deve essere adeguatamente motivata ed apparire quantitativamente congrua al fine perseguito;
7. Sono identificate e periodicamente sottoposte a verifica le fattispecie di interessi degli amministratori della Società al fine di verificare la potenziale insorgenza di conflitti;
8. L'effettuazione di operazioni per cui risulti un conflitto d'interessi di uno degli amministratori è autorizzata dal consiglio di amministrazione;
9. Le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci che le approva con le maggioranze previste in sede di assemblea straordinaria dall'art. 2635 c.c.;
10. Nell'ambito dei contratti attivi, l'emissione delle fatture è demandata ad un soggetto diverso da colui che abbia stipulato il relativo contratto;
11. È periodicamente verificata, anche a campione, la conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge;
12. In relazione ad eventi e sponsorizzazioni è salvaguardato un collegamento con finalità di business ed il rispetto di criteri di ragionevolezza e buona fede, degli iter autorizzativi;
13. Il processo di assunzione del personale è fondato su criteri di merito;
14. I premi per il personale assunto sono erogate in base a criteri di *performance* raggiungibili e realistici.

3.3.7. Art. 25-*quater* delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Osservazioni generali

L'articolo in esame punisce l'ente che si sia avvantaggiato dei delitti aventi finalità di

terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o dalle leggi speciali. In particolare sono applicate le seguenti sanzioni:

a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni ovvero con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In entrambi i casi sono applicate, per un periodo non inferiore ad un anno, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001.

Ove l'ente sia stato costituito al solo fine di consentire o agevolare i delitti di cui si occupa la norma è applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16 co. 3.

Le medesime sanzioni si applicano per la commissione dei delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 09/12/1999[4].

Tra le fattispecie previste dal codice penale, rilevanti ai fini della disciplina dettata dall'articolo in commento, le più rilevanti sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270- ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di

[4] Per quanto qui d'interesse, l'articolo in esame stabilisce: *"1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*
a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi. (…)
3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Commette altresì reato chiunque:
a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.
Tale contributo deve essere deliberato e deve:
i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo".

terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

Attività ed operazioni a rischio

Alla luce delle fattispecie disciplinate dalla norma in esame, si ricomprendono tra le operazioni a rischio quelle comportanti utilizzo del patrimonio e dei fondi aziendali, indipendentemente dall'unità organizzativa da cui tali disposizioni siano poste in essere.

Sistema di controllo

Il sistema di controllo specificamente finalizzato alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico include, dunque, le seguenti misure:

1. Inserimento nel codice etico di specifiche disposizioni relative alle modalità di redazione dei bilanci;
2. Obbligo per chiunque fornisca dati contabili utili alla formazione del bilancio di fornire contestualmente apposita dichiarazione circa la veridicità degli stessi;
3. Previsione di un incontro congiunto tra l'organo di vigilanza interno alla Società e la Società incaricata per la redazione dei bilanci prima dell'approvazione del bilancio;
4. È garantita la piena tracciabilità di ogni operazione contabile effettuata da soggetti in qualunque modo legati alla Società e delle stesse è conservata idonea documentazione.

3.3.8. Art. 25-*quater.1* Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Osservazioni generali

La norma (introdotta dalla l. 09/01/2006, n. 7) ha lo scopo di sanzionare enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

In particolare, all'ente nella cui struttura viene commesso il delitto di cui all'art. 583-bis c.p. sono applicabili la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive per una durata minima di un anno. Inoltre, se l'ente interessato è un ente privato accreditato, è disposta la revoca dell'accreditamento. Infine, si prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo - unico o prevalente - di consentire o agevolare la commissione del reato (art. 16, co. 3, decreto 231).

Attività ed operazioni a rischio

Considerando che l'attività svolta da Open Gate Italia non prevede la realizzazione di alcuna pratica medico-chirurgica, non è dato individuare alcuna attività di mutilazione degli organi genitali femminili che possa arrecare vantaggio all'ente in termini economici.

Pertanto non sono individuate aree di rischio di commissione di tale reato né specifici controlli da porre in essere al fine di evitare la sua commissione.

3.3.9. Art. 25-*quinques* Delitti contro la personalità individuale

Osservazioni generali

La norma in esame punisce l'ente che si sia avvantaggiato della commissione dei delitti

contro la personalità individuale, previsti dalla sez. I, del capo III del titolo XII del libro II del codice penale. In particolare la disposizione commina le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) Da quattrocento a mille quote per i delitti di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 603-*bis* (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) c.p..
b) Da trecento a ottocento quote per i delitti di cui agli artt. 600-*bis* (prostituzione minorile) limitatamente alle condotte di 1) reclutamento o induzione alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favoreggiamento, sfruttamento, gestione, organizzazione o controllo della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero trazione di profitto dalla stessa, 600-*ter* (pornografia minorile), limitatamente alle condotte di 1) utilizzazione di minori di anni diciotto per la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici ovvero per la produzione di materiale pornografico; 2) reclutamento o induzione di minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero trazione di profitto dai suddetti spettacoli 3) commercio del materiale pornografico di cui al primo comma[5] e 600-*quinques* (organizzazione o propaganda di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).
c) Da duecento a settecento quote per i delitti di cui agli artt. 600-*bis,* limitatamente alle condotte di compimento atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, 600-*ter* con riferimento alle condotte di distribuzione divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale pornografico raffigurante minori di anni diciotto anche virtuale, ovvero distribuzione o divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, 609-*undecies* (adescamento di minorenni).

Inoltre, nei casi di condanna per i delitti richiamati dalle lettere a) e b) sopra menzionate, è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001 per un periodo non inferiore ad un anno.

Ove l'ente o una sua unità organizzativa siano utilizzati allo scopo esclusivo o prevalente di favorire la realizzazione dei reati indicati dalle lettere a) – c) è poi prevista l'applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 16 co. 3 D.Lgs.).

Alla luce delle tipologie di delitti presi in considerazione dalla norma in commento risultano a rischio di commissione degli stessi le Società che si avvalgono degli strumenti telematici per lo svolgimento della propria attività (ad es. nei settori dell'editoria, della pubblicità e del commercio elettronico).

Con particolare riferimento alla fattispecie delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi che, pertanto, sono tenute a verificare quali sono le aree aziendali a rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet) e a predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti rilevanti.

[5] La sanzione è applicata anche ove la condotta abbia avuto ad oggetto materiale pornografico virtuale (art. 600quater.1 c.p.). -

In relazione ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola - anche solo sul piano finanziario - la medesima condotta. Al riguardo, la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Attività ed operazioni a rischio

Alla luce dell'analisi svolta, sono ritenute attività a rischio tutte le attività aziendali compiute mediante l'utilizzazione di strumenti informatici e telematici.

Sistema di controllo

Oltre al sistema di controllo generale delineato poco sopra, sono individuate le seguenti procedure:

1. Ai dipendenti ed ai collaboratori è consentito utilizzare gli strumenti telematici ed informatici aziendali unicamente per scopi legati alla propria attività lavorativa o comunque correlati alle attività di Open Gate Italia;
2. L'Organismo di Vigilanza applica sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti che, utilizzando strumenti telematici aziendali, scarichino o divulghino materiale pornografico di qualsiasi tipo.

3.3.10. Art. 25-*sexies* Abusi di mercato

Osservazioni generali

La norma in esame punisce, comminando una pena pecuniaria da quattrocento a mille quote, l'ente che tragga vantaggio dalla commissione di fattispecie di reato previste dalla parte V, titolo I-*bis,* capo II del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58). In particolare:

a) Abuso di informazioni privilegiate ex art. 184 TUF: la fattispecie punisce chi, in possesso di un'informazione privilegiata - in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio - acquista, vende o compie operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando l'informazione privilegiata posseduta; oppure comunica l'informazione privilegiata posseduta ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro; oppure raccomanda o induce altri al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.
b) Manipolazione del mercato ex art. 185 TUF: la fattispecie punisce chi diffonde notizie false, compie operazione simulate o altri artifizi, se tali condotte sono idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario interessato dalla notizia o dall'operazione.

Il secondo comma prevede inoltre che, ove l'ente consegua un profitto di rilevante entità dalla commissione dei delitti menzionati la sanzione sia aumentata fino a una misura pari a dieci volte tale prodotto o profitto.

La definizione di "informazione privilegiata" rilevante ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 184 TUF, è contenuta nell'art. 181 del medesimo Testo Unico, ai sensi del quale: "per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari".

Attività ed operazioni a rischio

La Società Open gate Italia non è emittente quotata in un mercato regolamentato, tuttavia, nello svolgimento dell'attività consulenziale indicata dall'oggetto sociale i soggetti alla stessa collegati in qualità di *manager,* dipendenti o collaboratori potrebbero venire a conoscenza di informazioni riservate di clienti quotati.

In particolare, nello svolgimento della propria attività di consulenza istituzionale e di *marketing* strategico, Open Gate intrattiene rapporti con organi di stampa e rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa al fine di comunicare agli stessi informazioni ottenute dai clienti nello svolgimento della propria attività

Pertanto, tutte le unità organizzative della Società paiono presentare il rischio di commissione dei reati delineati dall'art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001.

Sistema di controllo

Il sistema di prevenzione e controllo volto a impedire la commissione delle sopra descritte fattispecie di reato include le seguenti disposizioni:

1. L'accesso alle informazioni riservate comunicate dai clienti o comunque dagli stessi ottenute è consentito unicamente ai membri dell'unità organizzativa coinvolta. Le stesse sono conservate in modo che sia data evidenza di ogni loro manipolazione ed estrazione;
2. Ove sorgano dubbi circa la natura privilegiata di taluna delle informazioni fornite dai clienti, la verifica di tale caratteristica è rimessa all'Organismo di Vigilanza;
3. La Società inserisce una clausola di riservatezza all'interno dei contratti di collaborazione o di lavoro stipulati nonché in tutti i contratti stipulati con parti terze;
4. I rapporti con i giornalisti e con soggetti comunque operanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa sono intrattenuti unicamente dai membri delle unità organizzative competenti o dai soggetti posti in posizione apicale nella Società.

3.3.11. Art. 25-*septies* Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Osservazioni generali

La norma in esame prevede tre diverse fattispecie delittuose della cui commissione l'ente possa trarre vantaggio:

a) L'omicidio colposo che sia derivato dalla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito con una sanzione pecuniaria pari a mille quote e con le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 per una durata compresa tra i tre mesi e l'anno;
b) L'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e

sicurezza del lavoro è punito con una sanzione pecuniaria compresa fra le duecentocinquanta e le cinquecento quote con le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 per una durata compresa tra i tre mesi e l'anno;

c) Il delitto di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro è punito con una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote e con l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 per una durata non superiore a sei mesi.

Le condotte penalmente rilevanti consistono dunque nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime ai lavoratori, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche. In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del decreto 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

Va peraltro osservato che gli artt. 589 e 590 c.p. configurano fattispecie colpose, nelle quali la realizzazione degli eventi lesivi deriva in via diretta dalla negligente osservanza di specifiche norme precauzionali (sulla definizione dell'elemento soggettivo della colpa, si rimanda alla norma di cui all'art. 43 c.p.).

Tra le norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, oltre al D.Lgs. 81/2008, va annoverato, per costante giurisprudenza (*ex multis* Cass., sez. lav., 3740/1995) anche l'art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Il datore di lavoro sarà dunque responsabile degli eventi infortunistici o mortali che abbiano un nesso effettivo con lo svolgimento dell'attività lavorativa, interrompendosi il nesso causale nel caso in cui il lavoratore abbia adottato un comportamento abnorme e imprevedibile, in nessun modo collegato alle mansioni dallo stesso svolte (c.d. rischio "elettivo").

Attività ed operazioni a rischio

Alla luce delle fattispecie considerate, si configurano quali attività ed operazioni a rischio le seguenti:

a) Pianificazione e gestione del sistema di protezione della salute e sicurezza del lavoro;
b) Organizzazione della struttura di riferimento in materia di protezione della salute e sicurezza del lavoro;
c) Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi in tema di salute e sicurezza del lavoro;
d) Sorveglianza sanitaria;
e) Informazione e formazione del personale in materia di salute e sicurezza del lavoro;
f) Monitoraggio aziendale in materia di salute e sicurezza del lavoro;
g) Audit periodico delle procedure applicate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

Sistema di controllo

Le procedure di controllo specifiche applicate dalla Società – oltre a tutte le altre norme in materia - sono le seguenti:

1. Predisposizione di programmi specifici annuali, con budget dedicato, per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro;
2. Identificazione di un responsabile della protezione e delle relative competenze ed attribuzione allo stesso di poteri idonei all'espletamento dell'incarico;
3. Nomina di un medico competente;
4. Adozione del DVR aggiornato annualmente;
5. Verifica annuale dell'adeguatezza del piano di sorveglianza sanitaria predisposto dal medico competente e dell'implementazione dello stesso da parte del responsabile della sicurezza e del datore di lavoro;
6. Formazione periodica dei lavoratori in merito a norme e procedure in materia di salute e sicurezza del lavoro condotta da una Società esterna specializzata nel settore;
7. Sottoposizione periodica di report periodici in merito all'attività compiuta in materia di salute e sicurezza del lavoro, previamente approvati dalla Società di consulenza esterna specializzata nel settore, all'Organismo di Vigilanza.

3.3.12. Art. 25-*ocities* ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Osservazioni generali

La norma in esame punisce l'ente che abbia tratto vantaggio dalla commissione dei reati indicati. In particolare:

In relazione ai delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) nonché autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.) è applicata una sanzione pecuniaria compresa fra duecento e ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le utilità provengano da delitti per i quali sia stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni la sanzione pecuniaria applicata è compresa fra le quattrocento e le mille quote.

Sono altresì applicate all'ente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 per un periodo fino a due anni.

Infine, il Ministero della Giustizia, su indicazione dell'UIF, può formulare all'ente le osservazioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2007.

Si descrivono analiticamente le fattispecie in commento:

a) Ricettazione consiste nella condotta di acquisto, ricezione od occultamento di denaro o di cose provenienti da altro delitto, al fine di ottenere un profitto per sé o per altri.
b) Riciclaggio, anche con caratteri di transnazionalità, consiste nel fatto di chiunque «fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o

non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. E' rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

c) Il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità è il reato commesso da «chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 (Ricettazione) c.p. e 648-bis (Riciclaggio) c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto». Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

d) Il delitto di autoriciclaggio è commesso dal soggetto che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Attività ed operazioni a rischio

Alla luce delle fattispecie considerate dalla norma sono considerate attività a rischio tutti i rapporti economici intrattenuti con soggetti terzi esterni alla Società.

Sistema di controllo

Il sistema di prevenzione prevede le seguenti procedure e norme:

1. Verifica periodica dell'attendibilità commerciale dei soggetti con cui sono intrattenuti rapporti economici sia attivi (clienti) che passivi (fornitori);
2. Differenziazione tra i soggetti che ordinano e coloro che materialmente effettuano i pagamenti;
3. Conservazione della documentazione relativa all'attività economica ed ai pagamenti effettuati e ricevuti dalla Società;
4. È vietato il pagamento presso banche insediate presso c.d. "paradisi fiscali";

3.3.13. Art. 25-*novies* delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Osservazioni generali

La norma in esame punisce l'ente che si sia avvantaggiato dalla commissione di alcune fattispecie delittuose in materia di tutela del diritto d'autore previste dalla legge 22/04/1941 n. 633 con l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

In particolare sono puniti i delitti consistenti nella:

a) Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa e di riproduzione, oltre i limiti del quindici per cento, di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, nonché la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo (art. 171 co. 1 lett. a-bis e co. 3 l. 633/1941);
b) Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o ai medesimi fini importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nonché, per i medesimi fini, di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico su supporti non contrassegnati SIAE di contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuzione, vendita o concessione in locazione una banca di dati (art. 171-*bis* l. 633/1941).
c) Condotta di chi, commettendo il fatto per uso non personale, a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o

dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. Nello stesso senso è punita la condotta del soggetto che a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-*bis*) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 (art. 171-*ter* l. 633/1941)[6].

d) La condotta di chi, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio (art. 171-*octies* l. 633/1941).

[6] Per espressa previsione dell'art. 171-*septies* la pena prevista dalla norma in esame si applica altresì a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

In tutti i casi sono altresì applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 D.Lgs. 231/2001 per un periodo non superiore ad un anno, ferme restando le sanzioni amministrative di sospensione temporanea e cessazione dell'attività previste dall'art. 174-*quinques* della l. 633/1941.

Attività ed operazioni a rischio

L'analisi dell'attività aziendale ha individuato quali attività a rischio le seguenti:

a) Attività di condivisione di file sia nell'ambito dell'azienda che con soggetti terzi;
b) Attività di upload sulla rete, tramite il sito internet aziendale, di contenuti protetti da diritto d'autore;
c) Installazione di software pirata e utilizzazione di banche dati non autorizzate;

Sistema di controllo

Le attività di prevenzione e controllo specificamente dedicate alla prevenzione dei reati in materia di diritto d'autore sono, dunque le seguenti:

1. Effettuazione periodica di attività di formazione in materia di proprietà intellettuale;
2. Controllo periodico dei sistemi informatici aziendali e della loro autenticità;
3. È vietato l'utilizzo di beni aziendali, in particolare di fotocopiatrici e software, per violare le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

3.3.14. Art. 25-*decies* induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Osservazioni generali

La norma in esame punisce, applicando una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, l'ente che si sia avvantaggiato della commissione del reato di cui all'art. 377-*bis* c.p. quest'ultimo sanziona la condotta del soggetto che, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Attività ed operazioni a rischio

A seguito dell'analisi dell'organizzazione aziendale è stata ritenuta attività a rischio la sola gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

Sistema di controllo

Alla luce delle aree di rischio individuate sono adottate le seguenti procedure di prevenzione specifiche:

1. I rapporti con l'autorità giudiziaria sono tenuti unicamente da soggetti autorizzati dal Consiglio di amministrazione anche a mezzo procura;
2. Dei documenti agli stessi afferenti è conservata idonea documentazione.

3.3.15. Art. 25-*undecies* reati ambientali

Osservazioni generali

La norma in esame punisce l'ente che abbia tratto vantaggio dalla commissione di alcuni

reati ambientali previsti dal codice penale e dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. 03/04/2006, n. 152) e da altre leggi vigenti in materia.

Segnatamente, con riferimento ai reati previsti dal codice penale:

a) Art. 452-*bis,* inquinamento ambientale, è applicata la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote nonché le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 per un periodo non superiore ad un anno.
b) Art. 452-*quater* disastro ambientale, è applicata una sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9.
c) Art. 452-*quinques*, che punisce la commissione a titolo di colpa dei delitti di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater,* è applicata una sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
d) Per i delitti associativi in materia ambientale aggravati ai sensi dell'art. 452-*octies*, è applicata la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) Art. 452-*sexies,* traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, è applicata la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
f) Art. 727-*bis,* uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, è applicata la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquantaquote;
g) Art. 733-*bis, d*istruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, è applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquata quote.

Con riferimento ai reati previsti dal Codice dell'ambiente:

a) Art. 137: Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue
1) Per la violazione dei commi 3, 5 primo periodo e 13 è applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) Per la violazione dei commi 2, 5 secondo periodo e 11, è applicata la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per una durata non superiore a sei mesi;
b) Art. 256: Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti[7]
1) Per la violazione dei commi 1, lettera a) e 6 primo periodo, è applicata la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) Per la violazione dei commi 1, lettera b), 3 primo periodo e 5, è applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) Per la violazione del comma 3 secondo periodo è applicata la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per una durata non superiore a sei mesi.
c) Art. 257: Reati in materia di bonifica dei siti
1) Per la violazione del comma 1 è applicata la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

[7] Le sanzioni previste sono ridotte della metà nel caso in cui sia commesso il reato di cui al medesimo art. 256 comma 4, ai sensi del quale *"Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"*.

2) Per la violazione del comma 2 è applicata la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
d) Art. 258 comma 4 secondo periodo (false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed uso di un certificato falso durante il trasporto nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti) è applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
e) Art. 259 comma 1, traffico illecito di rifiuti, è applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) Art. 260-*bis* Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
1) Nei casi previsti dai commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo, è applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) Nei casi previsti dal comma 8, secondo periodo, è applicata la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
g) Art. 279 comma 5, Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento, è applicata la sanzione pecuniaria fino duecentocinquanta quote.

Con riferimento ai reati previsti dalla l. 07/02/1992, n. 150, recante "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica" la violazione degli articoli:

a) Art. 1 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 6 comma 4 è applicata la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) Art. 1 comma 2, è applicata la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
c) Per i reati richiamati dall'art. 3-*bis* comma 1 sono applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:
1) Fino a duecentocinquanta quote per i reati la cui pena non sia superiore, nel massimo, ad un anno di reclusione;
2) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati la cui pena non sia superiore, nel massimo, a due anni di reclusione;
3) Da duecento a trecento quote per i reati la cui pena non sia superiore, nel massimo, a tre anni di reclusione;
4) Da trecento a cinquecento quote in tutti gli altri casi.

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive), comma 6 della l. 28/12/1993, n. 549, recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" è applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 06/11/2007, n. 202, recante "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"

sono applicate le seguenti sanzioni:

a) Art. 9, inquinamento colposo, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) Art. 8, inquinamento doloso, comma 1 e 9 comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 per una durata non superiore a sei mesi;
c) Art. 8 comma 2 la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 per una durata non superiore a sei mesi.

Infine, ove l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di agevolare la commissione dei reati di traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006) e inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 D.Lgs. 202/2007) è applicata la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 co. 3 D.Lgs. 231/2001.

Attività ed operazioni a rischio

Tenuto conto delle attività svolte da Open Gate Italia, nessuna delle quali comportante la gestione diretta di rifiuti ovvero di impianti tali da mettere a rischio la salubrità dell'ambiente, le operazioni a rischio per quanto concerne la commissione di reati ambientali sono unicamente quelle riguardanti la rottamazione e la distruzione dei rifiuti, anche ingombranti e speciali, prodotti nello svolgimento dell'attività d'impresa.

Sistema di controllo

La Società:

1. Rispetta il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi predisposto dal Comune di Roma. A tal fine sono collocati presso uno dei locali aziendali distinti raccoglitori di rifiuti.
2. Informa periodicamente i propri dipendenti e collaboratori circa la corretta collocazione dei rifiuti solidi tra i raccoglitori di cui al n. 1;
3. Per la raccolta di rifiuti speciali (ad es. toner) ed ingombranti (ad es. stampanti e fotocopiatrici) si avvale di una Società esterna specializzata.

3.3.17. Art. 25-*duodecies* impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Osservazioni generali

La norma punisce l'ente che abbia tratto vantaggio dalla commissione dei seguenti reati:

a) In relazione al delitto di cui 22 comma 12-*bis* del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (Recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") che punisce la condotta del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, senza che ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, revocato o annullato in numero superiore a tre, ovvero minori d'età ovvero in condizioni di sfruttamento di cui all'art. 603-*bis* c.p. è applicata la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote entro il limite d'importo di € 150.000,00;
b) In relazione al delitto di cui al D.Lgs. 286/1998, art. 12 (disposizioni contro le

immigrazioni clandestine) commi:

- 3 che punisce la condotta di chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ove: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti;
- 3-*bis* che aggrava la pena applicata al comma 3 ove ricorrano due o più delle circostanze ivi indicate dalle lettere da a) ad e) e
- 3-*ter* che prevede l'applicazione di una pena detentiva aumentata da un terzo alla metà e di una multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto è applicata la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore ad un anno.

c) In relazione ai delitti di cui all'art. 12 comma 5 D.Lgs. 286/1998 (che punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del medesimo articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D.Lgs. 286/1998) è applicata la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore ad un anno.

Attività ed operazioni a rischio

Sono considerate a rischio, in relazione alla commissione dei reati menzionati, le seguenti attività:

a) Stipulazione di contratti di lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo;
b) Stipulazione di contratti di somministrazione lavoro, di appalto e d'opera;
c) Distacco di lavoratori.

Sistema di controllo

A titolo preventivo, la Società applica le seguenti norme:

1. Il soggetto posto in posizione apicale nell'unità organizzativa per cui è prevista

l'assunzione di un lavoratore straniero verifica, previamente all'assunzione, la regolarità della documentazione di soggiorno del lavoratore;

2. La medesima verifica è compiuta dal consulente esterno di cui la Società si avvale per la stipulazione dei contratti di lavoro;

3. Nel caso di assunzione di un lavoratore straniero, il responsabile dell'unità organizzativa presso cui questo collabora monitora la regolarità del permesso di soggiorno e le relative scadenze.

3.3.16. Art. 25-*terdecies Razzismo e xenofobia*

Osservazioni generali

La norma punisce l'ente che abbia tratto vantaggio dalla commissione del reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 – bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote nonchè le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Infine, si prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo - unico o prevalente - di consentire o agevolare la commissione del reato (art. 16, co. 3, decreto 231).

Attività ed operazioni a rischio

Considerate le attività svolte da Open gate Italia la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello. Inoltre, allo stato attuale appare assolutamente improbabile che il personale compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità

allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

Pertanto non sono individuate aree di rischio di commissione di tale reato né specifici controlli da porre in essere al fine di evitare la sua commissione.

3.3.17. Art. 25- *quinquiesdecies Reati tributari*

Osservazioni generali

La norma estende il perimetro dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, includendovi le seguenti fattispecie:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nel caso di cui all'art. 2, co. 1, o fino a quattrocento quote nell'ipotesi di cui all'art. 2, co. 2-bis;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nel caso di cui all'art. 8, co. 1, o fino a quattrocento quote nell'ipotesi di cui all'art. 8, co. 2-bis;
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattro- cento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Inoltre, se in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino ad un terzo. Il legislatore ha anche previsto l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, lett. c), d) ed e), del D. Lgs. n. 231/2001, quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Attività ed operazioni a rischio

In relazione ai reati menzionati, sono individuate quali attività ed operazioni a rischio, indipendentemente dalla *business unit* da cui siano poste in essere:

a) Tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci d'esercizio e delle situazioni economiche infrannuali e, più in generale, delle informative al pubblico previste dalla

legge;

b) Gestione dei rapporti con l'Organismo di Vigilanza e con la Società incaricata della redazione dei bilanci;
c) Gestione delle operazioni societarie relative al patrimonio, agli utili o ai conferimenti;
d) Attività relative alle riunioni assembleari;
e) Gestione del processo di vendita;
f) Gestione del processo di acquisti

Sistema dei controlli

Oltre alle procedure di controllo generali individuate in precedenza, sono applicate procedure di controllo specifiche individuate come segue:

1. Inserimento nel codice etico di specifiche disposizioni relative alle modalità di redazione dei bilanci;
2. Obbligo per chiunque fornisca dati contabili utili alla formazione del bilancio di fornire contestualmente apposita dichiarazione circa la veridicità degli stessi;
3. È garantita la piena tracciabilità di ogni operazione contabile effettuata da soggetti in qualunque modo legati alla Società e delle stesse è conservata idonea documentazione;
4. Sono periodicamente verificati dal vertice aziendale, tramite appositi report, i rapporti intrattenuti dalle diverse unità organizzative con i clienti ed i fornitori;
5. Le regole di comportamento interne per la gestione di operazioni finanziarie assicurano che siano subordinate ad apposita autorizzazione. La disposizione di denaro della Società deve essere adeguatamente motivata ed apparire quantitativamente congrua al fine perseguito sia per il servizio erogato che per le forniture acquisite;
6. Sono identificate e periodicamente sottoposte a verifica le fattispecie di interessi degli amministratori della Società al fine di verificare la potenziale insorgenza di conflitti;
7. L'effettuazione di operazioni per cui risulti un conflitto d'interessi di uno degli amministratori è autorizzata dal consiglio di amministrazione;
8. Le operazioni sul capitale sociale, fusione e scissione societaria sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci che le approva con le maggioranze previste in sede di assemblea straordinaria dall'art. 2635 c.c.;
9. Nell'ambito dei contratti attivi, l'emissione delle fatture è demandata ad un soggetto diverso da colui che abbia stipulato il relativo contratto, allo stesso modo per i contratti passivi;
10. È periodicamente verificata, anche a campione, la conformità della fatturazione attiva e passiva alle prescrizioni di legge;
11. In relazione ad eventi e sponsorizzazioni è salvaguardato un collegamento con finalità di business ed il rispetto di criteri di ragionevolezza e buona fede, degli iter autorizzativi.